

ACCORDO GOVERNO - ORGANIZZAZIONI SINDACALI
per il superamento del precariato nell'Istituto Sicurezza Sociale

Fra la **Delegazione di Governo**, rappresentata da:

Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, le Pari Opportunità, la Previdenza e gli Affari Sociali, gli Affari Politici, l'Innovazione Tecnologica, Roberto Ciavatta

Segretario di Stato per gli Affari Interni, Funzione Pubblica, Rapporti con le Giunte, Affari istituzionali, Elena Tonnini

Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio, Trasporti, Marco Gatti

e le **Organizzazioni Sindacali**, rappresentate da:

Segretario F.U.P.I. - C.S.d.L., Antonio Baccocchi

Segretario F.P.I. - C.D.L.S., Milena Frulli

Segretario F.P.I. - U.S.L., Mattia Marzi

Premessa

Il presente Accordo attua le linee di intervento relative al personale precario alle dipendenze dell'Istituto di Sicurezza Sociale (d'ora in poi ISS) definite con il *"Protocollo d'Intesa fra Governo ed Organizzazioni Sindacali in relazione agli interventi per il superamento del precariato nell'istituto per la sicurezza sociale"* del 28 agosto 2020.

Tenuto conto delle analisi e valutazioni compiute in tale ambito, in particolare per ciò che riguarda il precariato, le Parti convengono sulle seguenti premesse:

- a) volontà di dare adeguata risposta al precariato presente nell'ISS sia nell'interesse dell'ISS stesso, sia come riconoscimento di giustificate aspettative dei lavoratori interessati, indipendentemente dal fabbisogno vigente e nelle more dell'adozione del secondo fabbisogno;
- b) opportunità di trattare anche il precariato interno con soluzioni che consentano di dare adeguata risposta alle fondamentali esigenze di efficienza ed economicità, tenendo conto delle esigenze e delle linee strategiche dell'ISS e del



piano di programmazione sanitaria e socio-sanitaria, in attesa del nuovo atto organizzativo;

- c) volontà di superamento del blocco delle assunzioni a seguito dell'adozione del Secondo Fabbisogno e prosecuzione del percorso di reclutamento già avviato mediante le forme selettive previste;
- d) volontà di introdurre un meccanismo automatico di stabilizzazione del personale alle dipendenze dell'ISS, al raggiungimento dei 36 mesi di anzianità di servizio, con esclusione dei contratti terapeutici, delle convenzioni e degli incarichi dirigenziali, sui soli ruoli previsti dal fabbisogno e solamente nel caso in cui non si sia espletata la procedura del concorso almeno annualmente. L'automatismo avverrà solo se non si è espletata la procedura del concorso almeno annualmente, sulla base di una pianificazione e con responsabilità amministrativa e disciplinare in capo al dirigente;
- e) impegno a introdurre, nel Secondo Fabbisogno, il principio dell'affiancamento in deroga, al fine di accompagnare il turnover;
- f) opportunità di realizzare la parità di trattamento tra personale residente e non residente per profili professionali appartenenti all'ambito sanitario non medico tenendo in debito conto la necessità di salvaguardare le professionalità sammarinesi nella ricopertura di posti vacanti.

Alla luce di quanto sopra, le Parti concordano quanto segue.

TITOLO I

Stabilità del rapporto di lavoro del personale precario dell'ISS

Capo I

Precariato esterno

Art. 1

(Precariato esterno di prima fascia)

1. Il personale precario dell'ISS consegue la stabilità del rapporto di lavoro e sarà inquadrato nei profili di ruolo di cui al Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n.3 purché, oltre a quelli previsti dalla legge organica, ricorrano i seguenti requisiti e condizioni:

- a) prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato sorto in forza di incarico, sostituzione, contratti stipulati anche in deroga al requisito della residenza;
- b) prestare servizio con rapporto di lavoro che, seppur non formalmente qualificato come subordinato, derivi da selezione pubblica in forza di collaborazioni e

convenzioni relative ad attività le cui concrete modalità di espletamento siano coincidenti con quelle tipiche del lavoro subordinato pubblico in relazione ai seguenti indici:

- i. durata, orari, anche a tempo parziale, e calendario lavorativo osservati;
- ii. sussistenza di effettivi vincoli di subordinazione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del dirigente e superiore gerarchico in ordine alle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non soltanto al loro risultato;
- iii. esclusione di autonomia nella prestazione lavorativa e assenza di rischio;
- iv. stabilità e predeterminazione del compenso in misura non superiore a quella riconosciuta per omologhe posizioni di pubblico impiego;
- v. inserimento continuativo e stabile della prestazione svolta nell'ordinaria attività istituzionale dell'ufficio/servizio di riferimento;
- vi. esclusività del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

Non è considerato dipendente precario esterno né soggetto assimilato a mente del precedente periodo il personale medico e il personale dirigenziale.

Le Parti concordano sin da ora che il servizio prestato dai soggetti rientranti nella fattispecie di cui alla superiore lettera b) sia integralmente assimilato al servizio prestato alle dipendenze del Settore Pubblico Allargato ai fini di eventuali procedure di selezione avviate ai sensi della Legge n.107/2009 e del Decreto Delegato n.106/2012 e successive modifiche e integrazioni;

- c) essere in possesso del titolo di studio previsto per la posizione, anche dalla normativa previgente;
- d) essere in servizio alla data di sottoscrizione del presente Accordo, con anzianità di servizio di almeno 3 anni pari a 1095 gg, nel periodo intercorrente tra il 31 marzo 2014 e il 31 dicembre 2020.

2. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, consegue la stabilità del rapporto alla data del 31 dicembre 2020 e viene inquadrato nel corrispondente Profilo di Ruolo di cui al Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n.3 che ha consentito la maturazione dei requisiti, senza tenere conto di eventuali incarichi e sostituzioni a livello superiore conferiti in virtù della sussistenza del rapporto di lavoro principale, salvo che abbia maturato i requisiti su posizione diversa ai sensi dei successivi articoli 3 e 4. Nel caso in cui il requisito temporale sia raggiunto in forza della sommatoria dei periodi di servizio prestato su Profili di Ruolo diversi, nessuno dei quali in numero sufficiente al raggiungimento del requisito previsto, quello prestato in posizione superiore sarà, comunque, valido ai fini della maturazione del servizio necessario alla stabilizzazione per la posizione inferiore.

3. I soggetti di cui al comma 1 dovranno obbligatoriamente frequentare un corso di formazione di complessive 15 ore inerente la parte normativa della Pubblica Amministrazione.



Art. 2

(Precariato esterno di seconda fascia)

1. Il personale precario dell'ISS in possesso dei requisiti e nelle condizioni di seguito indicate, oltre a quelli previsti dalla legge organica, sarà collocato in apposita lista con riferimento alla posizione sulla quale ha maturato i requisiti, previa frequenza del corso di formazione preposto per n. 15 ore e superamento di verifica di idoneità professionale effettuata da apposita Commissione:

- a) presti servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato sorto in forza di incarico, sostituzione, contratti stipulati anche in deroga al requisito della residenza;
- b) presti servizio con rapporto di lavoro che, seppur non formalmente qualificato come subordinato, derivi da selezione pubblica in forza di collaborazioni e convenzioni relative ad attività le cui concrete modalità di espletamento siano coincidenti con quelle tipiche del lavoro subordinato pubblico in relazione ai seguenti indici:
 - i. durata, orari, anche a tempo parziale, e calendario lavorativo osservati;
 - ii. sussistenza di effettivi vincoli di subordinazione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del dirigente e superiore gerarchico in ordine alle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non soltanto al loro risultato;
 - iii. esclusione di autonomia nella prestazione lavorativa e assenza di rischio;
 - iv. stabilità e predeterminazione del compenso in misura non superiore a quella riconosciuta per omologhe posizioni di pubblico impiego;
 - v. inserimento continuativo e stabile della prestazione svolta nell'ordinaria attività istituzionale dell'ufficio/servizio di riferimento;
 - vi. esclusività del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

Non è considerato dipendente precario esterno né soggetto assimilato a mente del precedente periodo il personale medico e il personale dirigenziale;

- c) essere in possesso del titolo di studio previsto per la posizione, anche dalla normativa previgente;
- d) essere in servizio alla data di sottoscrizione del presente Accordo, con anzianità di servizio di almeno 2 anni pari a 730 gg, nel periodo intercorrente tra il 31 marzo 2014 e il 31 dicembre 2020.

2. Il personale precario iscritto nella lista di cui al comma 1 consegue la definitività del rapporto di lavoro dal primo giorno del semestre successivo (1 gennaio e 1 luglio) a quello della maturazione dei requisiti temporali previsti per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).

3. In favore del personale precario iscritto in tale lista è riconosciuta:

- a) agli incaricati su posizione vacante: la continuità dell'incarico sulla posizione ricoperta purché la suddetta posizione sia prevista dal Fabbisogno vigente e non



- possa essere ricoperta mediante l'assegnazione di dipendenti di ruolo o che abbiano conseguito la stabilità del rapporto di lavoro a mente dell'articolo 1;
- b) ai titolari di incarichi non rientranti nella lettera a) e ai titolari di sostituzione: la priorità nell'assunzione di incarichi e sostituzioni, indipendentemente dal punteggio maturato nelle pubbliche graduatorie, secondo l'anzianità di servizio.
4. Al conseguimento della definitività del rapporto di lavoro secondo quanto previsto al comma 2, ai soggetti interessati si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3

(Disposizioni comuni al precariato esterno)

1. L'eventuale servizio prestato a tempo parziale sarà computato proporzionalmente all'orario contrattuale previsto.
2. Non sono considerati precari i soggetti titolari di contratti non rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, nonché il personale medico e il personale con incarichi dirigenziali.

Capo II Precariato interno

Art. 4

(Precariato interno di prima fascia)

1. E' riconosciuto, salvo rinuncia dell'interessato, l'inquadramento nei corrispondenti Profili di Ruolo di cui al Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n.3 nei confronti del personale già in ruolo, a tempo indeterminato, o con Contratto Privatistico a tempo indeterminato che:
 - a) sia titolare alla data di sottoscrizione del presente Accordo, per incarico o sostituzione interna o per interpello nel Settore Pubblico Allargato, di posizione diversa o superiore, conferiti a norma del Decreto Delegato n. 78/2018 o di distacco amministrativo in posizione diversa o superiore;
 - b) abbia prestato servizio sulla posizione di incarico, sostituzione o distacco interni, conferiti come sopra, per almeno 730 gg. nel periodo intercorrente tra il 31 marzo 2014 e il 31 dicembre 2020.
2. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 consegue la stabilità del rapporto sulla nuova posizione alla data del 31 dicembre 2020.
3. I soggetti di cui al comma 1 dovranno obbligatoriamente frequentare un corso di formazione di complessive 15 ore inerente la parte normativa della Pubblica Amministrazione.



Art. 5

(Precariato interno di seconda fascia)

1. Il personale già in ruolo, a tempo indeterminato, o con Contratto Privatistico a tempo indeterminato in possesso dei requisiti e nelle condizioni di seguito indicate sarà collocato in apposita lista con riferimento alla posizione sulla quale ha maturato i requisiti, previa frequenza del corso di formazione preposto per n. 15 ore e superamento di verifica di idoneità professionale effettuata da apposita Commissione:

a) sia titolare alla data di sottoscrizione del presente Accordo per incarico o sostituzione interna o per interpello nel Settore Pubblico Allargato di posizione diversa o superiore, conferiti a norma del Decreto Delegato n. 78/2018 o di distacco amministrativo in posizione diversa o superiore;

b) abbia prestato servizio sulla posizione di incarico, sostituzione o distacco interni, conferiti come sopra, per almeno 365 giorni nel periodo intercorrente tra il 31 marzo 2014 e il 31 dicembre 2020.

2. Il personale precario iscritto nella lista di cui al comma 1 consegue la definitività del rapporto di lavoro dal primo giorno del semestre successivo (1 gennaio e 1 luglio) a quello della maturazione dei requisiti temporali previsti per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

Art. 6

(Disposizioni comuni al precariato interno)

1. L'eventuale servizio prestato a tempo parziale sarà computato proporzionalmente all'orario contrattuale previsto.

2. Al personale in possesso dei requisiti viene riconosciuto l'inquadramento nel Profilo di Ruolo diverso o superiore che ha consentito la maturazione dei requisiti medesimi a seguito di interpello, sostituzione/incarico interno o distacco. Nel caso in cui il requisito temporale sia raggiunto in forza della sommatoria di periodi di servizio prestati su Profili di Ruolo diversi - nessuno dei quali in numero sufficiente al raggiungimento del requisito previsto - quello prestato in posizione superiore sarà comunque valido ai fini della maturazione del servizio necessario alla stabilizzazione per la posizione inferiore.

Il periodo di servizio maturato con distacco amministrativo in posizione diversa o superiore non è cumulabile con quelli eventualmente prestati in forza di incarico o sostituzione interni o interpello nel Settore Pubblico Allargato.

3. Per quanto concerne gli aspetti retributivi del personale con contratto privatistico a tempo indeterminato che benefici della stabilizzazione a mente dei superiori articoli 4 e 5, si applicano le disposizioni di cui all' "Accordo tra la delegazione di governo e le organizzazioni sindacali per il trattamento retributivo di dipendenti precedentemente incaricati nel contratto privatistico" del 10 ottobre 2018.

Capo III Aspetti normativi e retributivi

Art.7

(Aspetti normativi)

1. Il personale precario, sia interno che esterno, rientrante in Prima Fascia consegue la stabilità del rapporto di lavoro, ovvero la stabilità nella posizione diversa o superiore ricoperta, alla data del 31 dicembre 2020 con l'inquadramento a tempo indeterminato di cui all'articolo 69 della Legge n.188/2011.
2. Alla maturazione dei requisiti temporali previsti per la Prima Fascia, il personale precario, sia interno che esterno, rientrante in Seconda Fascia consegue la stabilità del rapporto di lavoro con l'inquadramento a tempo indeterminato di cui all'articolo 69 della Legge n.188/2011, ovvero la stabilità nella posizione diversa o superiore ricoperta, con le seguenti decorrenze:
 - a) per il personale che maturerà i predetti requisiti temporali nel primo semestre dell'anno: dal 1° luglio dell'anno di maturazione dei requisiti;
 - b) per il personale che maturerà i predetti requisiti temporali nel secondo semestre dell'anno: dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione.
3. Non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente Accordo gli incarichi che nell'Atto Organizzativo dell'ISS sono da assegnare per un triennio, ovvero un quinquennio ai sensi della Legge n. 139/2018 e le posizioni dirigenziali e mediche.
4. Il personale precario esterno e interno che consegnerà la stabilità del rapporto di lavoro a mente dei precedenti articoli sarà assoggettato al nuovo regime normativo ai sensi dell'articolo 69 della Legge n. 188/2011.
5. Il personale precario esterno, sia di Prima che di Seconda fascia, che consegue la stabilità del rapporto di lavoro sarà inquadrato nei corrispondenti Profili di Ruolo di cui al Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n.3.
6. I giorni di servizio utilizzati per precedenti stabilizzazioni, così come quelli derivanti da precedente ruolo, non sono utili ai fini della presente stabilizzazione.

Art. 8

(Aspetti retributivi)

1. Il personale precario esterno e interno, sia di prima che di seconda fascia, che consegnerà la stabilizzazione a mente dei superiori articoli, sarà assoggettato al nuovo regime retributivo ai sensi dell'art. 70 della Legge n. 188/2011. Nelle more della definizione del predetto regime, sarà applicato il vigente regime retributivo.

2. Gli effetti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera sia per il personale precario esterno che sia in servizio, sia per il personale precario interno che sia in



servizio, si produrranno senza corresponsione di arretrati e senza versamento delle ritenute di legge di cui all'art.54 della Legge n.41/1972, con la seguente decorrenza:

- a) per il personale di Prima Fascia: dalla data del 31 dicembre 2020;
- b) per il personale di Seconda Fascia: dal primo giorno del semestre successivo (1 gennaio e 1 luglio) a quello della maturazione dei requisiti temporali previsti, rispettivamente, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e articolo 4, comma 1, lettera b).

Capo IV

Art. 9

(Norme comuni)

1. Il servizio a part-time post-partum (Legge n.112/1994) viene, come l'aspettativa post-partum (Legge n.137/2003), computato per intero ai soli fini del calcolo del periodo utile sia per la prima fascia che per la seconda fascia, anche se svolto successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo.
2. Dall'emissione dei concorsi per la copertura di PDR definitivamente vacanti e non ricoperti a seguito della fase relativa agli inquadramenti ed assegnazioni, saranno esclusi quelli relativi a posizioni in relazione alle quali vi sia disponibilità di personale inserito nelle liste dei precari rientranti in Seconda Fascia.
3. Con successivi accordi verranno definiti gli elenchi degli aventi i requisiti di cui ai precedenti articoli, comprensivi dei PDR, dei livelli retributivi corrispondenti e di eventuali criteri e condizioni, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio del Personale e Libera Professione.

TITOLO II Norme Finali

Art. 10

(Norme finali)

1. Le Parti si impegnano a rivedere gli orari dei dipendenti ISS e gli orari di apertura dei servizi rispetto a quanto previsto dagli Accordi Governo- Organizzazioni Sindacali del 2016, mediante la sottoscrizione di un nuovo Accordo, che definisca orari di servizio che, in base alle necessità dell'utenza, siano compatibili con la funzionalità dell'ISS sperimentando orari differenziati nonché l'ampliamento degli orari di apertura, anche in determinati periodi dell'anno in cui si concentra l'afflusso. Tali interventi saranno



Handwritten signature



volti a perseguire il miglioramento dei servizi resi all'utenza e non dovranno comportare aumenti di spesa né di personale.


2. Le parti si impegnano ad adottare un Accordo contenente la regolamentazione circa l'assegnazione del personale in base alle linee strategiche, al piano di programmazione sanitaria e socio-sanitaria, in vista del nuovo Atto Organizzativo, avviando un processo di trasparenza nella gestione del personale in base alle necessità dell'ISS, nell'ottica di un'ottimizzazione della forza lavoro in base agli obiettivi da raggiungere, anche con lo scopo di riequilibrare i discostamenti dalle attuali assegnazioni rispetto al fabbisogno ISS del 2016 e tenendo conto delle competenze acquisite dal personale. In tale ottica, il Secondo Fabbisogno individuerà il numero complessivo degli operatori dell'ISS in base alle aree di competenza, introducendo altresì il principio dell'affiancamento in deroga, al fine di accompagnare il turnover.

3. Le parti si impegnano, infine, a rivedere la normativa vigente in materia di contratti di cui al decreto legge 23 luglio 2013 n. 91.

Letto, approvato e sottoscritto in unico originale conservato presso la Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato.

San Marino, 12 novembre 2020/1720 d.F.R.

LA DELEGAZIONE DI GOVERNO


(Roberto Ciavatta)




(Elena Tompini)




(Marco Gatti)



LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI


(Antonio Bacciocchi)




(Milena Frulli)




(Mattia Marzi)

